

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DOMENICO NASO

Seduta del 04/12/2025

FATTO

Con ricorso introduttivo preceduto da reclamo esperito in data 09/06/2025, parte ricorrente lamentava dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario la revoca di due carte di pagamento da parte del resistente Intermediario.

Rappresentava, nello specifico, di aver ricevuto in data 28/05/2025 due raccomandate ove gli veniva comunicata dalla parte resistente la revoca di due carte di pagamento, senza alcuna spiegazione.

Il ricorrente provava a contattare il Servizio clienti e, solo in data 19/06/2025, riceveva un riscontro via mail, recante la comunicazione da parte della Banca dell'esercizio del diritto di recesso.

Formulava, pertanto, all'Arbitro Bancario Finanziario tre distinte richieste: in primo luogo, il ricorrente chiedeva di conoscere le ragioni del recesso, ai fini della verifica della legittimità del predetto.

Il ricorrente chiedeva altresì la restituzione della quota annuale delle carte e il controvalore di tutti i punti premio accumulati nel corso degli anni con l'utilizzo delle predette.

Resisteva in giudizio l'Intermediario, il quale affermava di aver ritenuto opportuno recedere dal rapporto in essere con il ricorrente, dando un termine di preavviso di due mesi, in conformità al Regolamento Generale.

Sosteneva la banca la legittimità del recesso senza necessità di fornire motivazioni, fermo restando il diritto al rimborso delle quote annuali corrisposte.

Con riferimento a tale domanda, l'Intermediario deduceva che la carta n. ***3746 non prevedeva addebiti; per la carta n. ***3752, la Banca provvedeva al rimborso integrale della quota annuale pari ad euro 155,00 addebitata sulla detta carta nell'estratto conto del mese di aprile 2025.

L'Intermediario contestava inoltre la terza domanda formulata relativa alla restituzione del controvalore dei punti premio, precisando che per tale utilizzazione la carta doveva essere in corso di validità, circostanza non sussistente nel caso di specie.

Insisteva pertanto per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere avuto riguardo alla domanda di rimborso dei ratei di quota annuale in relazione alla carta n. ***3752; insisteva, per la restante parte del ricorso, per il suo rigetto.

Nelle proprie repliche e controrepliche, le parti ribadivano le rispettive posizioni.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la revoca di due carte di pagamento di titolarità del ricorrente presso l'Intermediario resistente, concernenti l'utilizzo per l'acquisto di beni e servizi con pagamento mediante addebito diretto in conto corrente.

Con riferimento alla prima domanda relativa alla verifica della legittimità del recesso da parte dell'Intermediario, l'Arbitro Bancario Finanziario è concorde nel ritenere legittimo il recesso *ad nutum* da un rapporto contrattuale, non sussistendo alcun obbligo in capo alla Banca di esplicitarne le ragioni, ai sensi dell'art. 1373 c.c.

Nel caso di specie, peraltro, l'Intermediario resistente ha dato un termine di preavviso di due mesi al ricorrente, ai sensi del Regolamento Generale, formalizzando tale decisione con la comunicazione del mese di maggio 2025.

In tale ipotesi, non si ravvisa una violazione del principio di buona fede e correttezza in ambito contrattuale, tenuto conto che in presenza di un recesso *ad nutum* non sussiste alcun obbligo motivazionale, in quanto incompatibile con la natura del recesso.

Secondo <<[...] il più recente orientamento dei Collegi (Collegio Roma, decisione n. 3150/2025; Collegio Torino, decisione n. 13108/2024) è nel senso che la previsione di un obbligo di motivazione sia incompatibile con la natura del recesso *ad nutum*, considerando in ogni caso preclusa la motivazione "quando l'intermediario abbia agito per ragioni legate al rispetto della normativa antiriciclaggio. L'ampia concessione e proroga del preavviso e il richiamo, comunque, alla disciplina normativa antiriciclaggio escludono, d'altra parte, una violazione dei principi di correttezza e buona fede">> (Collegio di Roma, decisione n. 5852/2025, in senso conforme Collegio di Roma, decisione n. 3150/2025).

Nello stesso senso: <<[...] Nel caso invece in cui si sia in presenza di un recesso *ad nutum* diventa irrilevante il motivo del recesso, purché siano rispettati la forma e il termine per esercitarlo. A tale ultima tipologia appartiene di fatto il recesso in esame, quindi per valutarne la legittimità non occorre indagare le ragioni che hanno condotto la banca a decidersi in tal senso.>> (cfr. Collegio di Torino, decisione n. 13108/2024).

La prima domanda formulata dal ricorrente recante la verifica della legittimità del recesso operato dall'Intermediario non è pertanto fondata, avendo la Banca agito conformemente ai principi di correttezza e buona fede, in applicazione del diritto di recesso *ad nutum*.

Avuto riguardo alla seconda domanda concernente la restituzione della quota annuale relativa alle carte, si precisa che con riferimento alla carta n. ***3746 non era previsto addebito; pertanto, non sussiste alcun diritto in capo al ricorrente.

Con riferimento alla carta n. ***3752, l'Intermediario ha affermato di rimborsare integralmente la quota annuale di euro 155,00 addebitata sulla detta carta nel mese di aprile 2025, operazione visibile nell'estratto conto di prossima emissione.

Tanto premesso, avuto riguardo alla richiesta di rimborso della quota annuale di cui alla carta n. ***3752, deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

In merito alla terza domanda di restituzione del controvalore di tutti i punti premio, il Collegio evidenzia che tale richiesta non era stata formulata in sede di reclamo, ma per la prima volta avanzata nel ricorso.

In ogni caso, si precisa che il Regolamento Operazione a Premi "M* R*" dedicato al programma dei punti accumulati con la carta e trasmesso dall'Intermediario, sancisce la possibilità del relativo utilizzo esclusivamente in presenza di una carta in corso di validità.

Tenuto conto dell'avvenuta revoca delle carte di pagamento, non sussiste in capo al ricorrente il diritto all'utilizzo dei punti premi, in quanto <<[...] il concorso a premi costituisce una particolare ipotesi di promessa al pubblico, prevista dall'art. 1989 c.c. (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 24 novembre 2009, n. 24685, nonché le decisioni ABF, Collegio di Milano, n. 15850/2017 e Collegio di Roma, n. 2156/2011). Il primo comma della disposizione citata prevede che colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica, ma nei limiti indicati nel regolamento e come previsto dal Regolamento M* i punti non possono essere utilizzati dopo la cancellazione dell'iscrizione dal Club ed in caso di revoca della carta. Se pure la condotta dell'intermediario non è stata improntata a correttezza nell'apertura del pos virtuale e nella gestione della carta corporate collegata, le modalità del recesso non si possono considerare illegittime. Dopo la revoca della carta i punti non sono dovuti e la domanda di parte ricorrente non può essere accolta.>> (Collegio di Torino, decisione n. 1081/2025; in senso conforme, Collegio di Bologna, decisione n. 9746/2019).

Tanto premesso, la domanda di restituzione del controvalore dei punti premio non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di restituzione della quota annuale della carta n. *3752. Respinge nel resto.**

IL PRESIDENTE